


FISCALF®CUS®

PRINCIPALI NOVITÀ DECRETO ADEMPIMENTI

Relatore: Sandra Pennacini







Termini di presentazione dichiarazioni dei redditi – IRAP decreto Adempimenti

Il Il decreto Adempimenti, decreto legislativo 1/2024, ha anticipato di due mesi i termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e Irap, con effetto dal 2 maggio 2024

Persone fisicheSocietà di Persone		
 Società di Capitali con esercizio coincidente con l'anno solare 	30 novembre	30 settembre
		Ultimo giorno del nono mese successivo dalla chiusura dell'esercizio
non coincidente con l'anno solare chi		(Norma transitoria: per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, entro undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio)

DECRETO CONCORDATO PREVENTIVO




Termini di presentazione dichiarazioni de<mark>i redditi e IRAP</mark> decreto concordato preventivo biennale



Il 25 gennaio 2024 il consiglio dei Ministri ha approvato la versione definitiva del decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (atto del Governo 105).

L'articolo 38 ha nuovamente riscritto il calendario di presentazione dei dichiarativi





Termini di presentazione dichiarazioni dei redditi e IRAP decreto concordato preventivo biennale

Anno di imposta 2023

(primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale)

Tipologia contribuente	Termine precedente	Nuovo termine
 Persone fisiche Società di Persone Società di Capitali con esercizio coincidente con l'anno solare 	30 settembre	15 ottobre 2024
 Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare 	Ultimo giorno del nono mese successivo dalla chiusura dell'esercizio con norma transitoria	Entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta



Termini di presentazione dichiarazioni dei redditi e IRAP decreto concordato preventivo biennale

Anno di imposta 2024

Tipologia contribuente	Termine precedente	Nuovo termine
Persone fisiche Società di Persone Società di Capitali con esercizio coincidente con l'anno solare	30 novembre	Tra il 15 aprile ed il 30 settembre
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare	Ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio	Tra il 15 aprile e l'ultimo giorno del nono mese successivo dalla chiusura dell'esercizio



Termini di versamento Redditi e IRAP decreto CPB

Saldo 2023 e primo acconto 2024

Scadenza ordinaria 30 giugno 2024



Decreto concordato preventivo biennale, art. 37

- Possono versare al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione:
- 1.i soggetti ISA, anche in presenza di causa di esclusione, tranne coloro che dichiarano ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569
- 2.1 contribuenti in **regime forfettario e di vantaggio**
- 3.1 soggetti che **partecipano a società, associazioni ed imprese** ex art 5, 115 e 116 TUIR di cui al punto 1 e 2 (soci di società di persone, collaboratori familiari, soci di SRL trasparenti)





Termini di versamento Redditi e IRAP decreto Adempimenti

Decreto Adempimenti, articolo 8



- Rateizzo imposte IRAP: le rate successive alla prima devono essere versate il giorno 16 del mese, anche dai non titolari di partita IVA
- Ultima rata: 16 dicembre 2024





Versamento acconti imposte decreto CPB

L'eventuale adesione al concordato preventivo biennale deve essere espressa entro il termine di trasmissione del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 (15 ottobre 2024)


- Il primo acconto imposte 2024 viene versato sulla base delle risultanze «storiche» dell'anno 2023
- Il secondo acconto imposte 2024 (30 novembre 2024) in caso di adesione al concordato preventivo è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
- Per il 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (articolo 20 decreto CPB)





Articolo 5: modifica all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017

L'attività di revisione degli ISA tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.





Articolo 6: precompilati ISA

- Verranno fornite al contribuente ed all'intermediario delegato, sotto forma di «precompilato», tutte le informazioni già a disposizione dell'amministrazione finanziaria
- Eliminate le richieste di informazioni non necessarie



Necessario provvedimento attuativo ADE



Articolo 7 - Messa a disposizione del software ISA

- Per **l'anno 2024**: disponibile entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili;
- Dal 2025: disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.



Decreto CBP articolo 38: In deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 aprile2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, per il periodo d'imposta 2024 i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.



Disponibilità software ISA - Quadro d'insieme

ANNO DI IMPOSTA	DISPONIBILITA' SOFTWARE ISA
2023	30 APRILE 2024
2024	15 APRILE 2025
DAL 2025	ENTRO IL 15 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO




Articolo 14 decreto Adempimenti, modifica all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, lettere a) e b)

	Regime premiale previgente	Regime premiale post modifiche decreto Adempimenti
	Lettera a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive	Lettera a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive
o' ri	b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui	b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui




Novità precompilate decreto Adempimenti






Novità sostituti di imposta decreto Adempimenti





Novità sostituti di imposta decreto Adempimenti






Altre novità versamenti decreto Adempimenti





Tessera sanitaria





Cessazione incarico deposito scritture contabili

CESSAZIONE
INCARICO
DEPOSITARIO
SCRITTURE CONTABILI

Attualmente comunicazione a carico del contribuente (entro 30 giorni)

Potrà essere comunicata anche dall'ex depositario

Decorso il termine entro il quale avrebbe dovuto provvedere il contribuente


Previa comunicazione al contribuente

Modalità attuative con successivo Provvedimento AdE

Comunicazione verrà resa disponibile anche nel cassetto fiscale del contribuente



Delega unica servizi ADE - ADER








PRIMO MODULO RIFORMA IRPEF

Decreto Legislativo 30 dicembre

2023, n. 216

Relatore: Sandra Pennacini







Riforma IRPEF

NOVITA' 2024 IRPEF e ADDIZIONALI

Nuove aliquote IRPEF

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Accorpamento dei primi due scaglioni di reddito attuali (fino a 28.000 euro) e la riduzione di 2 punti percentuali dell'aliquota applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro (23 anziché 25 per cento)

Acconti 2024 e 2025 con vecchie aliquote!



Riforma IRPEF

NOVITA' 2024 IRPEF e ADDIZIONALI

Aumento detrazione redditi lavoro dipendente

Innalzamento a 1.955 euro (rispetto ai 1.880 euro attuali), della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo (redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione- e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), del TUIR

la soglia di no tax area prevista dalla normativa vigente per i redditi di lavoro dipendente si amplia fino a 8.500 euro, diventando quindi pari a quella già vigente per i redditi da pensione

Modificato trattamento integrativo (100 euro ex Bonus Renzi) per mantenerlo invariato dopo l'aumento della detrazione





Acconti di imposta 2024 e 2025

Per espressa previsione normativa, gli acconti d'imposta per i periodi 2024 e 2025 dovranno essere calcolati continuando ad utilizzare

- Le aliquote IRPEF previste per l'anno di imposta 2023
- La detrazione per redditi di lavoro dipendente prevista per l'anno di imposta 2023



Trattamento integrativo

Art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3

- Riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro
- qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I), del TUIR risulti di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1
- diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno





Addizionali regionali e comunali

Le regioni potranno modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 entro il maggior termine del **15 aprile 2024.**

Entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro tale termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applicherà sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023.

Il termine per la trasmissione delle aliquote al sito MEF è fissato nel 15 maggio 2024.



Addizionali regionali e comunali

I Comuni potranno modificare aliquote e scaglioni relativi all'addizionale entro il 15 aprile 2024.

Entro lo stesso termine i Comuni potranno determinare, solo per il 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023.

Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera o non la trasmettano, per l'anno 2024 si applicheranno le aliquote vigenti per l'anno 2023.



Detrazioni IRPEF

SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da RP8 a RP13
13	Spese universitarie	33	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	n	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	,,	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	***	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	33	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi				

A partire dall'anno 2020, talune detrazioni IRPEF vengono ridotte in caso di redditi superiori a 120.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari o superiore a 240.000 euro



Detrazioni IRPEF

NOVITA' 2024 DETRAZIONI IRPEF

Ex art. 15 c. 3-bis la detrazione per oneri spetta:

- a) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- b) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro

NOVITA':

La detrazione viene ulteriormente decurtata di 260 EURO per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Decurtazione su:

- Oneri detrazione 19% tranne spese sanitarie
- Erogazioni liberali Partiti Politici
- Premi assicurativi per rischio eventi calamitosi




FISCALF®CUS®

PRESTAZIONI SANITARIE E FISCO ELETTRONICO

Decreto Milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n. 215

Decreto Anticipi, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145

Relatore: Sandra Pennacini





Prestazioni sanitarie e fattura elettronica

L'articolo 3, comma 3, del decreto Milleproroghe, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 ha prorogato anche all'anno 2024:



- il divieto di emissione di fattura elettronica a carico dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del D.L. n. 119/2018)
- Il divieto di emissione di fattura elettronica a carico dei contribuenti che, seppure non siano tenuti a trasmettere i dati al STS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis, comma 2 del D.L. n. 135/2018).





Corrispettivi elettronici e STS

Decreto Anticipi, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, articolo 4-quinquies: abrogato il comma 6-quater, secondo periodo, dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di invio dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria.

La modifica cancella definitivamente il previsto obbligo – sempre prorogato, mai divenuto efficace – a carico dei contribuenti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e che gestiscono corrispettivi di trasmettere tutti i corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria.

Pertanto i contribuenti che **gestiscono corrispettivi** e che sono **tenuti alla trasmissione dei dati al STS** (es. ottici) potranno continuare ad inviare i dati fiscali al Sistema di Interscambio tramite RT e, separatamente, inviare i soli dati rilevanti ai fini della precompilata al STS.




GSOFTWARE[®]

STOP ALL'ACE

Relatore: Giovanni Riccio







PREMESSA

Fonte: primo modulo riforma IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi (art. 5 D. Lgs. 216/2023)

- AMBITO TEMPORALE: DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023
- ANNO 2024 PER I 'SOLARI'
- RESTA (TEMPORANEAMENTE) PER I SOGGETTI CON ESERCIZIO A CAVALLO 2023/2024

Art. 6, co. 1, lett. a), L. 111/2023 (Legge delega Riforma fiscale):

PREVISIONE DELLA 'MINI IRES'

Condizioni:

- l'effettuazione di investimenti, in particolare quelli che il Legislatore definisce 'qualificati';
- nuove assunzioni, ovvero prevedano schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili;

se gli utili sono reinvestiti nell'impresa.

In attesa 'mini IRES'






LA DISPOSIZIONE NORMATIVA

ABROGATI

- Art. 1 del D.L. 201/2011 (disposizione introduttiva dell'ACE); e
- Art. 1, co. da 549 a 552, L.. 232/2016) (disciplina soggetti IRPEF).

Sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023

In pratica, è fatto salvo il riporto delle eccedenze ACE maturate sino all'esercizio in corso alla prefata data. Ne consegue che le imprese continueranno a fruire della deduzione ACE maturata sino al 2023 che non ha trovato capienza nel reddito espresso nel modello 2024, ovvero non è stata trasferita al consolidato fiscale, o trasformata in credito IRAP






LA DISPOSIZIONE NORMATIVA

STOP agli accertamenti dal 2024?

- dal 2024 mero utilizzo eccedenze, accertamenti sui presupposti sino al 2023?
- Cass. SS. UU. sentt. 8500/2021 e 2557/2023 si agli accertamenti a tempo indeterminato;
- Legge delega Riforma: assicurare la certezza del diritto tributario con la previsione della <u>decorrenza del termine di decadenza per</u> <u>l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è</u> <u>verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale</u>, onde evitare un'eccessiva dilatazione di tale;
 - Eventuali distribuzioni di riserve intervenute nel 2024 non saranno influenzate da un impatto negativo sulla base di calcolo dell'ACE
 - L'abrogazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di monitoraggio della super ACE (distribuzioni 2024 no recapture)








MAXI DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI

Relatore: Giovanni Riccio







PREMESSA

Fonte: primo modulo riforma IRPEF e altre misure in tema di imposte sui redditi (art. 4 D. Lgs. 216/2023)

AGEVOLAZIONE TEMPORANEA (solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023)

IN ATTESA DI

- attuazione delle misure per la riduzione dell'IRES;
- revisione del sistema delle agevolazioni fiscali alle imprese.

'CONTROPARTITA' dello stop all'ACE.

Per le imprese NON è richiesto il reinvestimento degli utili.





SOGGETTI BENEFICIARI

- Titolari reddito di impresa.
- Esercenti arti e professioni.
- Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato (*limitatamente al reddito di impresa conseguito*).

Sono irrilevanti


- il regime contabile;
- la dimensione di impresa
- la forma giuridica;

ESCLUSIONI

- Società e enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
- Forfettari.







L'AGEVOLAZIONE

Se nel periodo di imposta agevolato l'attività è stata svolta per almeno 365 giorni (start up escluse), il costo del personale dei neo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è maggiorato del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

ATTENZIONE: il beneficio non spetta ai fini IRAP.

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.





CONDIZIONI



- 1.Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 deve essere superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente.
- 2.Non spetta alcuna deduzione se alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Nessun beneficio dalla conversione di rapporti a determinato in rapporti a tempo indeterminato.



CONDIZIONI

PRECISAZIONE

Il costo imputabile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (i soggetti che non redigono il bilancio secondo lo schema codicistico, a tali fini, assumono le corrispondenti voci di costo del personale).

Non è specificato cosa si intenda per costo effettivo.

NORMA ANTI ABUSO

L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto





MAGGIORAZIONI

La maxi deduzione spetta in misura maggiorata nel caso in cui si assumano lavoratori svantaggiati secondo l'allegato A) alla norma.



L'atto regolamentare deve definire anche le disposizioni attuative dell'agevolazione.





MAGGIORAZIONI (soggetti)

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;



MAGGIORAZIONI (soggetti)

- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.



L'IMPORTO DELL'AGEVOLAZIONE





IL 20% DEL COSTO DEL PERSONALE
RIFERIBILE ALL'INCREMENTO
OCCUPAZIONALE



IL 20% DEL COSTO RIFERIBILE
ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE
MOLTIPLICATO PER I COEFFICIENTI
DI MAGGIORAZIONE

(NEI LIMITI DEL 10% DEL RELATIVO COSTO)





IRRILEVANZA AI FINI DEGLI ACCONTI



SI CALCOLA A PRESCINDERE ALLA

DEDUZIONE

NO METODO PREVISIONALE PER LA

DEDUZIONE



SI CALCOLA SULL'IMPOSTA AL LORDO DELLA DEDUZIONE








Relatore: Giuseppe Avanzato









Obbligo presentazione tramite canali telematici Agenzia (seguono provvedimenti attuativi) in caso di utilizzo in compensazione di crediti per contributi INPS e premi INAIL

Comma 97:

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:


a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;





- b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- c)dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'INPS.


La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati **nei confronti dell'INAIL** può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto






Art. 1, comma 94

«In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».





Dal <u>1º luglio 2024 divieto di compensazione</u> per contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e accessori o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a 100.000 euro i cui termini siano scaduti, salvo provvedimenti di sospensione



Norma che si aggiunge a quella prevista dall'art. 31 del DL 78/2010 (compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a € 1.500)

Differenza:

- 1. l'art. 31 comporta l'applicazione di una sanzione ferma restando la legittimità della compensazione
- 2.Il nuovo divieto sembrerebbe escludere la possibilità di presentare il modello F24 o se presentato rischio scarto
- 3.In quest'ultimo caso, se il credito è esistente, dovrebbe essere applicabile la sanzione del 30% per omesso/tardivo versamento







La norma cessa di applicarsi:

Alla completa rimozioni delle violazioni contestate

Punti di domanda:

- è possibile un versamento parziale per ridurre il debito sotto soglia 100.000 €?
- In caso di rateazioni (in assenza di specifica disposizione) il contribuente viene considerato in bonis?



Novità Riscossione art. 1 comma 100

Anticipazione dei principi fissati dalla legge delega (L. 111/2023)



In attesa di appositi decreti attuativi





LEGGE DI BILANCIO 2024

Relatore: Francesco Paolo Fabbri







La disciplina della cedolare secca è interessata dalle seguenti modifiche:

- viene aumentata dal 21 al 26% l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve
- --> stipulati da **persone fisiche**,
- --> in caso di **destinazione** alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.







• si prevede che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto.





NOVITÀ LOCAZIONI BREVI

Vengono inoltre modificate le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra:

soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro

soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia






Nello specifico:

- i soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro, qualora
- 1. incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, ovvero
- 2.intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,

adempiono agli obblighi fiscali previsti dalla legge in proposito mediante la stabile organizzazione;





 gli stessi soggetti residenti al di fuori dall'Unione europea ma privi di un'organizzazione stabile all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea, adempiono agli obblighi fiscali in qualità di responsabili d'imposta, nominando un rappresentante fiscale.

In assenza di nomina del rappresentante fiscale i soggetti residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo, sono solidalmente responsabili per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi per le locazioni brevi;








- i soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia possono
- 1. adempiere direttamente agli obblighi fiscali in questione, ovvero

<u>nominare, quale responsabile d'imposta, un</u> <u>rappresentante fiscale.</u>







Fringe benefits 2024

Viene confermata per il 2024 la disciplina fringe **benefits** per i lavoratori dipendenti, che vede innalzato il limite posto in via generale in misura pari a 258,23 euro - relativo al c**omplessivo valore dei** beni ceduti e dei servizi prestati da parte datori di dei (diversi dalla lavoro remunerazione) che non viene incluso nell'imponibile.



FRINGE BENEFITS 2024

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto per il 2022 e per il 2023, relativamente al 2024 il regime transitorio più favorevole consiste nell'elevamento del limite di esenzione (per ciascun periodo d'imposta):

	a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico , anche qualora (come riportato dall'Agenzia delle Entrate):	
1)	il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore , nonché auglera il lavoratore non benefici della detrazione fiscale nor il figlio a carico, in ragione	
	 qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico, in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i 	
	figli a carico	
2)	a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti	





Fringe benefits 2024



Si ricorda che, nel suddetto limite delle somme erogate o rimborsate al lavoratore dal datore di lavoro, **rientrano** anche:

- gli emolumenti per il pagamento delle utenze domestiche (servizio idrico integrato, energia elettrica e del gas naturale);
- le **spese** per il contratto di locazione della prima casa, ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla **prima casa.**





Fringe benefits 2024



Ciò, in generale, nel rispetto del principio per cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo.



PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI/PARTECIPAZIONI

Come ogni anno, viene **riproposta** la disciplina sulla **rideterminazione dei valori di acquisto**:

delle **partecipazioni negoziate e non negoziate** sui mercati regolamentati – o nei sistemi multilaterali di negoziazione

dei terreni edificabili e con destinazione agricola









Posseduti al 01.01.2024 da:

- persone fisiche;
- società semplici;
- associazioni professionali;
- enti non commerciali.

Tale affrancamento avviene, come sempre, tramite il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 16% – stesso importo per la precedente rivalutazione dei beni detenuti al 01.01.2023.







ordinariamente Come accade per l'affrancamento, il valore da assumere in luogo del costo o valore di acquisto deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta per conto della stessa società o dell'ente nel quale la partecipazione è posseduta – con la relativa spesa che risulta deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.







Da notare che, se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori (rivalutazione parziale).







L'assunzione del valore così definito quale valore di acquisto non consente comunque il realizzo di minusvalenze e l'imposta sostitutiva prevista può essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.06.2024, unitamente agli interessi – da versarsi contestualmente – pari al 3% sull'importo delle rate successive alla prima.

Entra la stessa data di metà giugno va inoltre redatta e giurata la perizia di cui sopra.







Indifferenza

valore da rivalutarex16%=plusvalenzax26%

Convenienza affrancamento

plusvalenza x26% valore da rivalutare

16%







Tassazione diretta

Costo fiscale	10.000,00
Prezzo vendita	30.000,00
Plusvalenza	20.000,00
aliquota	26%
Imposta sostitutiva	5.200,00

Tassazione sostitutiva

Valore da affrancare	30.000,00
aliquota	16%
Imposta sostitutiva	4.800,00

Limite massimo
convenienza
rivalutazione = euro
32.500 valore da
affrancare
(20.000 x 26% / 16%)





Proroga rivalutazione terreni/partecipazioni



Tassazione diretta

Costo fiscale	30.000,00	
Prezzo vendita	50.000,00	
Plusvalenza	20.000,00	
aliquota	26%	
Imposta sostitutiva	5.200,00	

Tassazione sostitutiva

Valore da affrancare	50.000,00	
aliquota	16%	
Imposta sostitutiva	8.000,00	

Limite massimo
convenienza
rivalutazione = euro
32.500 valore da
affrancare
(20.000 x 26% / 16%)



ESENZIONE IMU IMMOBILI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Viene dettata una norma interpretativa in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività:


assistenziali previdenziali sanitarie di ricerca scientifica didattiche ricettive culturali ricreative e sportive di religione o di culto				
sanitarie di ricerca scientifica didattiche ricettive culturali ricreative e sportive	assistenziali			
di ricerca scientifica didattiche ricettive culturali ricreative e sportive	previdenziali			
didattiche ricettive culturali ricreative e sportive	sanitarie			
ricettive culturali ricreative e sportive	di ricerca scientifica			
culturali ricreative e sportive	didattiche			
ricreative e sportive	ricettive			
<u> </u>	culturali			
di religione o di culto	ricreative e sportive			
	di religione o di culto			







Esenzione IMU immobili per attività istituzionali



Svolte da:

- enti pubblici e privati diversi dalle società;
- trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato.



Esenzione IMU immobili per attività istituzionali

Si ricorda che, sulla base della norma di riferimento, sono **esenti dall'IMU**, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati dai predetti soggetti, purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività richiamate.





ESENZIONE IMU IMMOBILI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Viene quindi oggi specificato che **tale previsione si interpreta nel senso** che:

1)	 gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato ad uno dei soggetti di cui sopra a condizione che: il comodatario svolga - con modalità non commerciali – esclusivamente le suddette attività, e che detto immobile sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente
2)	gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni anzidette anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché ciò non determini la cessazione definitiva della strumentalità





Modifiche IVIE/IVAFE

Vengono apportate alcune **modifiche** in tema di imposte patrimoniali sui **beni detenuti all'estero** – già oggetto di monitoraggio fiscale.





Modifiche IVIE/IVAFE

Con le modifiche in esame:

• l'aliquota ordinaria IVIE è elevata all'1,06% (dallo 0,76%).

La relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato chiarisce che in tal modo l'aliquota viene equiparata a quella applicata agli immobili tenuti a disposizione in Italia;

 l'aliquota dell'IVAFE è elevata dal 2 al 4 per mille annuo del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.







PEX SOGGETTI ESTERI

La disciplina della c.d. participation exemption (PEX) – ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni societarie – viene estesa anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni, e in particolare purché essi risiedano:

in Stati membri dell'UE

in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo






PEX SOGGETTI ESTERI

Come da regola ordinaria, il regime PEX neo-introdotto per tali soggetti si applica alle cessioni di partecipazioni qualificate aventii seguenti requisiti:

a)	ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione)		
b)	classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso		
c)	residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato		
d)	esercizio da parte della società partecipata di un' impresa commerciale		







PEX soggetti esteri

Dunque, se sussistono tali condizioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate sono sommate algebricamente, per il 5% del loro ammontare, alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; ciò, purché tali plusvalenze siano **diverse** da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato.







PEX soggetti esteri

Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. Ciò, però, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.







PEX soggetti esteri

Al riguardo, la **relazione illustrativa** alla "Legge di Bilancio" chiarisce inoltre che, coerentemente con la predetta estensione ,al della determinazione della base fine imponibile, viene creata una **massa distinta**, nell'ambito dei redditi diversi, prevedendo minusvalenze conseguenti cessione a titolo oneroso delle partecipazioni che rientrano nell'ambito della norma sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze realizzate successivamente, e non con le **altre plusvalenze "ordinarie".**



Risposte AE incontro stampa specializzare 1º febbraio 2024

TEMA	RISPOSTA
Emissione e-fatture forfettari dal 01/01/2024	Rileva la data di trasmissione del documento tramite lo SdI
Rilevanza date bonifici per deduzioni / detrazioni	Va considerata la data in cui viene fatto l'ordine di bonifico
Erogazioni liberali e liberalità ETS per detrazione 30% o deduzione 10%	L'agevolazione è applicabile solamente alle donazioni, non anche alle dotazioni iniziali
Pignoramento presso terzi AdE-R e notifica soggetti coinvolti	L'atto di pignoramento presso terzi va notificato sia al terzo che al debitore esecutato
Decadenza rottamazione-quater che include debiti già rateizzati e decaduti	La decadenza dalla precedente rateizzazione preclude l'accesso ad una nuova dilazione di detti carichi
Esito negativo accertamento con adesione prima dei 90 gg di sospensione del termine per l'impugnazione dell'atto	La conclusione della procedura prima del decorso del termine di sospensione è impermeabile al decorso dei 90 gg
Esito negativo accertamento con adesione e versamento sanzioni ridotte entro i 150 gg dalla notifica dell'atto	La definizione della sanzioni in misura agevolata (1/3) può avvenire nei termini per presentare il ricorso (60 + 90 gg)



Risposte AE incontro stampa specializzare 1º febbraio 2024

TEMA	RISPOSTA
Omessa sanatoria cripto-attività e possibili rimedi	Sempre possibile il ravvedimento ordinario (sanzione 3%)
Produzione nuovi documenti in appello	Post riforma è rimessa alla sola discrezionalità dei giudici
Termine ricorso che cade di sabato	Si applica la proroga al primo giorno feriale successivo
Lettura / comunicazione dispositivo entro 7 giorni e impugnazione sentenza	Ai fini della decorrenza del termine per proporre l'appello non assume alcuna rilevanza la lettura del dispositivo
Omessa comunicazione dispositivo sospensiva	Non vi sono rimedi sostanziali alla mancata comunicazione di quanto deciso sulla sospensione – solo disciplinari
Omessa comunicazione dispositivo sentenza entro 7 giorni	Non vi sono rimedi sostanziali alla mancata comunicazione del dispositivo della sentenza entro 7 gg – solo disciplinari
Testimonianza in forma scritta e modello da utilizzare	In attesa del DM si usa il modello previsto le liti civilistiche



Risposte AE incontro stampa specializzare 1º febbraio 2024

TEMA	RISPOSTA
Compilazione righi distinti quadro RW per cripto-attività	In caso di operazioni su attività omogenee, con periodi diversi di detenzione, è possibile accorpare le indicazioni in RW tenendo un separato prospetto di dettaglio
Ravvedimento omissione dichiarativa tributi locali (oltre i 90 gg dalla scadenza per la trasmissione)	Sempre possibile – in quanto in tale ambito l'omissione non è una fattispecie specificamente disciplinata
Esimente da punibilità e comunicazione notizia di reato	L'esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità è irrilevante ai soli fini della comunicazione in procura
Ravvedimento reato utilizzo fatture inesistenti per il cliente che le ha ricevute	L'attività accertativa sul cliente dell'emittente le fatture inesistenti non preclude a tale utilizzatore di porre in essere il ravvedimento – vale l'esimente da punibilità penale
Punibilità collegio sindacale per reati dichiarativi	Solamente in caso di coinvolgimento «attivo»




BONUS EDILIZI

Relatore: Giuseppe Avanzato









Bonus edilizi – Ritenuta su bonifici art. 1 comma 88

Ritenuta d'acconto sui bonifici per bonus edilizi





Superbonus e revisione rendite catastali art. 1 commi 86 - 87

Interventi Superbonus



Effetti sulla rendita catastale



Invio delle lettere di compliance



Superbonus e plusvalenze art. 1 commi 64-67

- Immobili ceduti a titolo oneroso da non più di 10 anni sui quali sono stati eseguiti interventi superbonus
- Esclusi prima casa e immobili acquisiti per successione

PLUSVALENZA TASSABILE (Modifica all'art. 67 TUIR – Redditi Diversi) per le cessioni effettuate dal 1º gennaio 2024


Possibile optare per tassazione sostitutiva 26%





Superbonus e plusvalenze art. 1 commi 64-67

Al fine del computo delle spese sostenute per gli interventi, in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, nella determinazione della plusvalenza rileva la data del fine lavori






FISCALF@CUS®

L'ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI

Relatore: Giovanni Riccio







PREMESSA

Fonte: articolo 1, commi da 78 a 85, L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

Riedizione disposizione articolo 7, commi da 9 a 14, L. 488/1999 (Legge finanziaria 2020) Limitati ai soggetti ai quali si applicavano gli studi di settore ed i parametri

Circolare n. 115, 1/6/2000

AMBITO TEMPORALE: ESERCIZIO IN CORSO

AL 30 SETTEMBRE 2023

ANNO 2023 PER I 'SOLARI'





SOGGETTI AMMESSI

IMPRESE OIC ADOPTER IN CONTABILITA' ORDINARIA

Sono irrilevanti

- il volume dei ricavi;
- la forma giuridica.

Per le imprese in contabilità semplificata la variazione delle rimanenze è irrilevante ai fini reddituali



ESCLUSE DAL RIALLINEAMENTO





PERIMETRO OGGETTIVO

Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa

Materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili (non strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione



Commesse infrannuali (servizi in corso di esecuzione)

Commesse ultrannuali







L'ADEGUAMENTO

• Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi

• Iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse

E' ammesso l'adeguamento contemporaneo nei due sensi



L'iscrizione di esistenze iniziali e' consentita unicamente con riferimento alle quantita' dei beni in precedenza omesse. Non e', invece, consentita l'iscrizione (correzione in aumento) di valori precedentemente sottostimati, che configura una mera rivalutazione' (Circolare n. 115/2000).



Predisporre documentazione a supporto dell'operazione: INVENTARIO CORRETTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ERRATO





IL COSTO DELL'ADEGUAMENTO

ELIMINAZIONE ESISTENZE INIZIALI

- IVA (secondo l'aliquota media)
- IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E DELL'IRAP (18%)

Base imponibile IVA

valore eliminato x coefficiente di maggiorazione

Aliquota media IVA

IVA su operazioni imponibili – IVA su cessioni beni ammortizzabili) / (volume d'affari + operazioni non soggette ad IVA + operazioni non soggette a dichiarazione)

Base imponibile IMPOSTA SOSTITUTIVA

valore eliminato x coefficiente di maggiorazione – valore eliminato In attesa decreto fissazione coefficienti





IL COSTO DELL'ADEGUAMENTO



L'IVA (*) e l'IMPOSTA SOSTITUTIVA Sono indeducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP

(*) indicazione circ. 115/2000 da confermare

ANTE REGOLARIZZAZIONE		POST REGOLARIZZAZIONE			
Q.TA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	VALORE UNITARIO	TOTALE
100	1.000	100.000	80	1.000	80.000
Regolarizzazione		20.000			
Coefficiente		30%			
Base imponibile IVA		26.000			
IVA		5.720	22%		
Base imponibile sost.		6.000			
Imposta sostitutiva		1.080	18%		
Totale costo		6.800			



IL COSTO DELL'ADEGUAMENTO

ISCRIZIONE ESISTENZE INIZIALI

• IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO E DELL'IRAP (18%)

Base imponibile IMPOSTA SOSTITUTIVA = VALORE ISCRITTO

ANTE REGOLARIZZAZIONE		POST REGOLARIZZAZIONE		ZAZIONE	
Q.TA'	VALORE UNITARIO	TOTALE	Q.TA'	VALORE UNITARIO	TOTALE
100	1.000	100.000	150	1.000	150.000
Regolar	izzazione	50.000			
Base imponibile sost.		50.000			
Imposta sostitutiva		9.000	18%		
Totale costo		9.000			



ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023.

REDDITI E IRAP 2024 (soggetti solari)

Quadro?

Regolarizzazione L. 488/199 quadro RS. Ipotesi RQ?





VERSAMENTI

- RATA 1: entro il termine del saldo imposte 2023
- RATA 2: entro il termine del secondo (o unico) acconto 2024
- In attesa codici tributo
- E' possibile la compensazione? La norma non la vieta
- In caso di mancato pagamento e indicazione in dichiarazione la regolarizzazione è efficace?

Dovrebbe: 'Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato' (comma 82)


- E' ammesso il ravvedimento operoso
- Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.





EFFETTI DELL'ADEGUAMENTO

- L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere, sia civili, che penali (in tal senso circ. n. 115/2000)
- Responsabilità amministratori, sindaci e revisori?
- I valori sono riconosciuti, sia ai fini civilistici che fiscali, a decorrere dal periodo oggetto di regolarizzazione
- Rilevanza ai fini ISA
- (Probabile) rilevanza anche ai fini del concordato preventivo biennale
- Nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello di regolarizzazione (franchigia)
- L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2024





Nessuna indicazione normativa.

'La rappresentazione contabile della predetta eliminazione è libera da un punto di vista fiscale, fatti salvi i vincoli civilistici in relazione alla veste giuridica del soggetto operante' (circ. 115/2000)

'Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile' (OIC29, prg 44)





La contabilizzazione dipende dal tipo di errore ERRORE NON RILEVANTE: IMPUTAZIONE AL

CONTO ECONOMICO

Sopravvenienza fiscalmente irrilevante

ERRORE RILEVANTE: IMPUTAZIONE AL SALDO

DI APERTURA DEL PN

'Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze' (OIC29, prg. 46).

Non è rilevante se, considerato singolarmente, ovvero insieme ad altri, non influenza le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.





ERRORE NON RILEVANTE IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO MAGGIOR VALORE

Esistenze iniziali

A

Sopravvenienza attiva non imponibile

ERRORE NON RILEVANTE IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO MINOR VALORE

Sopravvenienza passiva indeducibile

A

Esistenze iniziali

ERRORE RILEVANTE IMPUTAZIONE AL PATRIMONIO MAGGIOR VALORE

Esistenze iniziali

A

Riserva di utili

ERRORE RILEVANTE IMPUTAZIONE AL PATRIMONIO MINOR VALORE


Riserva di utili

A

Esistenze iniziali



- La riserva eventualmente iscritta è una riserva di utili (se distribuita tassata per le SC).
- Problema comparabilità bilanci (menzione in nota integrativa)
- Fornire informativa dell'operazione in nota integrativa
- In caso di errore rilevante, bilanci precedenti da riapprovare? (L'errore, in alcuni casi, potrebbe rendere nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui l'errore è stato commesso. L'OIC non fornisce indicazioni).





FISCALF@CUS®

TAVOLA ROTONDA

